Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone 1929

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 21 DEL 31.03.2026

Oggetto: Ricorso per Cassazione R.G. n. 6560/2026 promosso da Edil Beta Costruzioni srl per la cassazione della Sentenza n. 1709/2025 della Corte di Appello di Catania. **Conferimento incarico.**

L'anno duemilaventisei il giorno TRENTUNO del mese di MARZO, il dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Deliberazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n. 468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 92 del 02.07.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la nota prot. n. 192255 del 20/11/2025 del Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti del Dipartimento Regionale Agricoltura inerente le "Linee di Indirizzo Interpretative in merito alla ripartizione delle competenze";

VISTO il D.A. n. 4/GAB del 17.01.2024 di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

** *** ** *

VISTA la Sentenza n. 1709/2025 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel Giudizio R.G. n. 624/2024 promosso dal Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone / Edil Beta Costruzioni srl., con la quale è stato accolto l'appello e la soc. appellata è stata condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 612/A del 03.03.2026 con la quale il difensore dell'ente nei precedenti gradi di giudizio, ha comunicato l'avvenuta notifica in data 08.03.2026 da parte della società Edil Beta C.ni del ricorso per cassazione;

CONSIDERATO necessario costituirsi nel suddetto procedimento al fine di far valere le ragioni dell'ente consortile;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1 del 21/06/2012 del Commissario Straordinario dei Consorzi di bonifica della Sicilia è stato istituito l'Ufficio Legale Interconsortile con sede presso il Consorzio di bonifica 9 di Catania, nell'ambito dei Consorzi di Bonifica 9 Catania, 7 Caltagirone e 10 Siracusa, contestualmente all'approvazione del relativo Regolamento di funzionamento e che , con successiva deliberazione n. 17 del 27/03/2014 anche il Consorzio di Bonifica 6 di Enna ha aderito al medesimo Ufficio;

VISTA la nota prot. 636/P del 11.03.2026 con la quale è stato richiesto all'Ufficio Legale Interconsortile di comunicare l'eventuale disponibilità ad assumere la difesa dell'ente nel suddetto procedimento;

VISTA la nota prot. 653/A del 16.03.2026 con la quale l'avv. Maurizio Nula, n.q. di Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, ha espresso le motivazioni di rifiuto all'assunzione dell'incarico;

RITENUTO di dover affidare la rappresentanza e difesa dell'ente ad altro legale;

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata all'avv. Pierfrancesco Alessi prot. 739/P del 25.03.2026;

VISTO il preventivo prot. 777/A del 31.03.2026 ritenuto congruo in considerazione della pervenuta nota di verifica prot. 425/INT del 31.03.2026;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 adottato con delibera consortile n. 29 del 11.07.2025 del Commissario Straordinario e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 con D.R.S. n. 6331 del 31.07.2024;

VISTA la nota prot. n. 856 del 08.01.2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente n. 37/A, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30.04.2026;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

CON il parere favorevole del Vice Direttore dell'Ente;

DELIBERA

1) **DI AUTORIZZARE** la costituzione nel Ricorso per Cassazione R.G. n. 6560/2026 promosso da Edil Beta Costruzioni srl per la cassazione della Sentenza n. 1709/2025 della Corte di Appello di Catania notificato in data 08.03.2026 al difensore dell'ente in grado d'Appello prot. n. 612/A del 03.03.2026;

2) **DI CONFERIRE INCARICO** all'avv. Pierfrancesco Alessi nei termini di cui al pervenuto preventivo di parcella prot. 777 del 31.03.2026;

3) **DI DARE MANDATO** al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;

4) **DI MUNIRE** la presente deliberazione di esecutività immediata stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

Punzi
Gaetano
31.03.2026
15:36:35
GMT+02:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Calogero Ferrantello)

Firmato digitalmente da
CALOGERO FERRANTELLO
C = IT
Data e ora della firma:
31/03/2026 15:44:02